



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0019416/U Data: 03/11/2016 14:24
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII, I, II e VI
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Promozione e sostegno dell'agricoltura in ambito urbano, suburbano e didattico".
Reg. Gen. n. 365**

Ad iniziativa del consigliere Flora Beneduce.
Depositata in data 28 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I, II e VI Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 03 NOV. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

28/10/2016
CINM rns
8-1

Prot. n. 215/16/Ben.

Napoli li, 28/10/2016

Al Presidente
Consiglio Regionale Campania
On. Rosa D'Amelio

SEDE

Oggetto: Trasmissione PdL "Promozione e sostegno dell'agricoltura in ambito urbano, suburbano e didattico".

Si trasmette, in allegato, la PdL ad iniziativa della scrivente avente ad oggetto "Promozione e sostegno dell'agricoltura in ambito urbano, suburbano e didattico".

- Flora Beneduce -

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0019178/1 Data: 28/10/2016 12:43
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 365

28/10/16
R. Amelio



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: **“Promozione e sostegno dell’ agricoltura in ambito urbano, suburbano e didattico”**.

Ad iniziativa del consigliere Flora Beneduce

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 365



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La proposta di legge si ispira ai principi di etica e di responsabilità ambientale, attraverso i quali si intendono ricostruire le future comunità cittadine affinché possano maturare una maggiore sensibilità nei confronti del bene comune e del proprio ambito territoriale, optando per azioni finalizzate al recupero e alla riqualificazione dell'ambiente attraverso il ricorso a tecniche di agricoltura urbana, suburbana e didattica".

La proposta intende incentivare progetti di responsabilità sociale che stimolino pratiche agricole biologiche e biodinamiche quali strumenti dell'etica dell'alimentazione e dell'autoconsumo. Per il perseguimento di tali obiettivi, la Regione incentiva i soggetti attivi del territorio regionale alla predisposizione di progetti aventi caratterizzazione sociale ed etica, promuovendo iniziative sociali di buone pratiche con modelli replicabili, indirizzate alla comunità cittadina ed in particolare ai giovani in stato di disagio sociale, diversamente abili e alle famiglie in stato di indigenza economica. A tal fine l'articolo riconosce l'attività agricola riferita agli orti sociali in ambito urbano e periurbano nonché le forme attraverso le quali possono essere svolte attività agricole collettive. Riconosce altresì l'orto didattico, un'aula a cielo aperto dove gli studenti possono apprendere nozioni di scienza, biologia, storia e alimentazione. In regime transitorio, prevede l'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141 riferita in particolare al registro degli orti sociali.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 30.000.00 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 2, Programma 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2016.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1 Finalità

1. La Regione Campania in considerazione dell'esistenza in ambito urbano e periurbano, di aree in totale stato di abbandono e di degrado riconosce la necessità di ricorrere a forme di recupero ambientale e di organizzazione delle aree per finalità collettive.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito degli orti sociali, promuovendo la realizzazione di orti urbani, suburbani e didattici e favorendo pratiche per l'agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141 che integrino il governo del territorio con i consumi e gli stili di vita delle famiglie.
3. La Regione Campania riconosce e sostiene la creazione di orti in ambito urbano, periurbano e didattici quali forme di coinvolgimento attraverso i quali realizzare progetti per un'agricoltura sostenibile nonché per una riqualificazione delle aree degradate.

Articolo 2 Definizione

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2012, per "orto sociale" s'intende un appezzamento di terreno di proprietà o di gestione pubblica destinato ad attività agricola concesso in uso a fini sociali ai soggetti che ne facciano richiesta, che si impegnano a coltivarlo per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Articolo 3 Disciplina

1. I proprietari o gestori pubblici nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento ai terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico, ad ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono l'impiego per la creazione di orti, attraverso apposite convenzioni con enti, associazioni del terzo settore e cooperative agricole sociali che perseguono fini di inclusione sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4
Compiti della Giunta Regionale

1. La Giunta regionale della Campania, entro 60 gg dalla pubblicazione della presente legge, emana apposito regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento, realizzazione e conduzione degli orti di cui alla presente legge nonché la disciplina delle concessioni in uso gratuito.
2. La Giunta regionale, per la realizzazione dei progetti degli orti sul territorio regionale stabilisce nel regolamento la misura e le modalità di eventuali contributi.

Articolo 5
Registro degli Orti Sociali – regime transitorio

1. La Regione Campania in fase di recepimento delle disposizioni in materia di agricoltura sociale di cui alla Legge 18 agosto 2015 n. 141 adegua la normativa regionale di disciplina del registro degli orti sociali.
2. Gli eventuali orti sociali già iscritti nel registro delle fattorie sociali e degli orti sociali di cui alla legge regionale n.5/12 continuano a svolgere le attività per le quali hanno ricevuto autorizzazione fino all'adeguamento della normativa regionale in materia.

Articolo 6
Progetti pilota

1. La Regione promuove progetti pilota al fine di incentivare la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura urbana, suburbana e didattica favorendo la partecipazione dei cittadini, singolarmente o aggregati in realtà associative, nella valorizzazione e fruizione di spazi verdi attualmente sottoutilizzati o abbandonati.
2. I progetti per la realizzazione di iniziative di cui al comma 1 sono riferiti agli orti urbani, suburbani e didattici, devono essere presentati a valere su apposito bando regionale da emanarsi con termine 30 luglio di ogni anno.
3. I progetti di cui al presente articolo devono prevedere l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, di riqualificazione di aree degradate con particolare attenzione ai seguenti temi:
 - a. agricoltura biologica;
 - b. agricoltura biologica con metodo Biodinamico;
 - c. agricoltura sinergica;
 - d. biologia applicata alla salvaguardia dei suoli, con ricorso limitato a prodotti chimici.
3. I progetti possono essere indirizzati ad attività formative ed informative sui seguenti temi:
 - a. laboratori concreti e quotidiani per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica
 - b. palestra di educazione ambientale;
 - c. buone pratiche di educazione ambientale.
3. I progetti di educazione e formazione possono essere realizzati con il coinvolgimento di associazioni di categoria delle aziende agricole locali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
Orti didattici

1. Gli istituti scolastici e i comuni elaborano progetti di durata triennale, rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.

Articolo 8
Disposizioni Finali

1. Gli orti di cui alla presente proposta di legge sono dotati dalla regione Campania di apposito contrassegno da esporre all'ingresso.
2. La Regione Campania promuove tutte le iniziative utili ai fini della valorizzazione e della diffusione delle esperienze più significative.

Articolo 9
Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 30.000.00 si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 2, Programma 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2016.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

FLORA BENEDEUCE (FI)